

TI_GERICHTE 11.1996.147 vom 29. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.147

FR: TI_GERICHTE 11.1996.147 du 29 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.147 del 29 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore, ricordato come la procedura avesse richiesto due perizie giudiziarie (l'una del 12 agosto 1988, del dott. _____, e l'altra del 20 febbraio 1995, del dott. _____) e due rapporti fatti allestire dall'attrice (l'uno dell'11 aprile 1988, del dott. _____, e l'altro dell'8 dicembre 1990, della dott. _____ - _____), ha ritenuto più costruttivo individuare le affinità tra i vari referti piuttosto che le eventuali contraddizioni, sottolineate invece dall'attrice. Egli ha accertato così che dal 1988 si è verificata nel figlio un'evoluzione armoniosa nell'approccio verso il padre, nel senso che se all'inizio la figura paterna denotava scarsa importanza, con il passare del tempo essa si è viepiù impressa nella mente del ragazzo. Pur deplorando il comportamento del padre, che aveva rapito _____ in tenera età, il primo giudice ha constatato che il figlio ha mantenuto viva l'immagine del genitore, tanto che manifestava la volontà di conoscerlo. Valutato il genere di vita condotto dal convenuto, pur senza esprimere certezze il Pretore ha relativizzato il rischio di un nuovo rapimento, sicché per finire ha riconosciuto al convenuto il diritto di visita. Quanto alle modalità di esercizio, egli ha ordinato l'immediato ripristino delle relazioni tra padre e figlio in un pomeriggio al mese, vincolando l'esercizio di tale diritto a una serie di misure da adottare dal curatore designato.

E. 3

In caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e occorrendo dell'autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l'esercizio dell'autorità parentale dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 2). Nella determinazione di tali relazioni è decisivo il bene del figlio (DTF 122 III 406 consid. 3a), sul cui sviluppo psichico, fisico e morale esse non devono influire negativamente. Al giudice compete un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 II 235 consid. 4a), che gli permette di scegliere la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi del figlio e dei genitori. Nell'ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata e il principio inquisitorio; il giudice di ogni grado non è legato perciò alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova: egli chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 122 III 408 consid. 4).

E. 4

L'appellante pone l'accento sulle risultanze del rapporto allestito l'8 dicembre 1990 dalla dott. _____ - _____ (doc. U), dal quale risulta – in particolare – che al figlio va garantita l'assoluta fiducia nel rapporto con la madre e che il diritto di visita del padre è controindicato e anzi dannoso per la salute psichica dello bambino. A parere della specialista, inoltre, solo attraverso l'indiscussa e sicura relazione con la madre _____ potrà crescere con un'immagine interna del padre biologico, legittimo e idealizzabile che gli permetterà dapprima “di soddisfare con validi sostituti in modo trasferale i suoi bisogni affettivi verso la figura paterna”; in seguito, nel momento in cui egli sarà responsabile della sua vita, potrà decidere se rivedere o no il padre (rapporto, pag. 27). La madre paventa infine il rischio di una nuova sottrazione del minore da parte del padre, del quale evidenzia le differenze culturali.

E. 5

Non è contestato che la soppressione del diritto di visita del padre si riconduce al rapimento del bambino. Senza trascurare la gravità dell'accaduto, tale fatto è nondimeno l'unico elemento che deponga per la sospensione del diritto di visita preteso dalla madre. Invero l'art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del figlio e non come punizione per l'uno o l'altro genitore (DTF 118 II 24 consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato. Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che il diritto di visita, a determinate circostanze, può essere concesso anche al genitore che ha abusato del figlio qualora ciò risponda al bene del figlio (DTF 129 II 233 consid. 3b/aa). Ne discende che nella fattispecie occorre stabilire se il diritto alle relazioni personali sia pregiudizievole per il bene del ragazzo.

E. 6

Che le relazioni tra i genitori siano travagliate è fuori discussione, così come palesi differenze di cultura hanno sicuramente concorso a rendere difficili i loro rapporti personali, tuttavia ciò non significa che i contatti tra padre e figlio debbano essere annichiliti. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto di mantenere con loro le relazioni adeguate alle circostanze e tale prerogativa scaturisce dai loro diritti della personalità (DTF 120 Ia 375 consid. 4a). Il diritto di visita, in particolare, deve essere concesso anche se il suo esercizio può causare conflitti (DTF 118 II 242 consid. 2c); un suo rifiuto presuppone che esso sia chiaramente in contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242). Valutando tutte le circostanze nel loro insieme, quest'ultimo estremo non ricorre nella fattispecie. È vero che il padre non ha più alcun contatto con _____ dal 1988, ma nulla induce a ritenere ch'egli sia totalmente estraneo al figlio, unica condizione che permetterebbe eventualmente di negare o revocare il diritto alle relazioni personali. La mancanza di contatti epistolari o telefonici è del resto contestata dall'interessato (osservazioni, pag. 3). Inoltre non risulta che il padre si sia completamente disinteressato del figlio, tant'è che dal 1988 si batte per riprendere le relazioni personali con lui. Che egli poi non sia riuscito a incontrare il ragazzo è dovuto anche, in parte, all'atteggiamento della madre, senz'altro comprensibile, ma non necessariamente consono al bene del ragazzo.

E. 7

L'appellante reputa che il diritto di visita sia pericoloso o addirittura dannoso e che l'ipotesi di un nuovo rapimento non possa essere esclusa. Il Pretore, da parte sua, ha definito il

rischio non attuale, visto il genere di vita condotto ora dal padre e l'età di _____ (sentenza, pag. 8). a) Dal fascicolo processuale si evince che il dott. _____, il quale contrariamente alla dott. _____ - _____ ha incontrato il convenuto, ha affermato che lo stato psichico di lui è del tutto normale e che la sua personalità non lascia intravedere particolari abnormi (perizia, pag. 8). Egli ha escluso l'esistenza sia di grossolani sviluppi o di malattie psicotiche, come schizofrenie o malattie maniaco-depressive, sia disturbi della personalità (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 5 risposta n. 16). Ha aggiunto che, pur non potendo escludere totalmente la possibilità di un ratto, tale eventualità gli risultava minimissima (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 6 risposta n. 18). Inoltre il Pretore, confermando al figlio la designazione di un curatore (art. 308 cpv. 2 CC), ha chiesto a quest'ultimo di approfondire la situazione familiare del padre a _____, in modo da sapere se il diritto di visita possa essere esercitato anche all'estero. All'appellante non giova nemmeno evocare il precedente menzionato da Verena Bräm in AJP/PJA 7/94 (pag. 904), già per il fatto che ignorandosi i motivi per i quali in quel caso il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale non è dato a dividere alcun parallelo con la fattispecie odierna; anzi, ancora recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il rischio astratto di un'influenza negativa sul figlio non è sufficiente per subordinare l'esercizio del diritto di visita alla presenza di un accompagnatore (DTF 122 III 408 consid. 3c). b) Dal fascicolo processuale risulta anche, per la verità, che il perito non ha potuto escludere in maniera assoluta l'ipotesi di un danno psicologico, ma lo stesso perito ha indicato che una simile evenienza può essere facilmente riscontrata con un colloquio e un esame pedo-psicologico (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 8 risposta n. 23). Il Pretore, del resto, ha incaricato il curatore di far controllare ogni sei mesi, da parte del Servizio medico-psicologico, lo sviluppo delle relazioni tra padre e figlio, di far allestire un rapporto sull'andamento del diritto di visita, di far vigilare psichiatricamente l'evolvere della situazione e di informare immediatamente la Delegazione tutoria (con copia alla Pretura) ove dovessero manifestarsi problemi sul diritto di visita. Che tali misure siano insufficienti non è preteso nemmeno dall'appellante, la quale si limita a giudicare i provvedimenti complessi e – a torto – vessatori. In realtà, con simili misure, l'ipotesi di nuocere o anche solo di pregiudicare il bene del figlio appare remota, se non improbabile.

E. 8

L'appellante concede, in via subordinata, che si autorizzi un diritto di visita del padre dal 15° anno di età del figlio, momento in cui il figlio sarà in grado di decidere se rivedere il padre. La proposta è troppo restrittiva. Come ha illustrato il perito, il tempo non migliorerà la capacità di _____ di affrontare il rapporto con il padre, sicché dopo cinque anni il convenuto sarà una persona ancora più estranea (delucidazione orale del 6 settembre 1995, pag. 7 risposta 23). Il che non solo non appare conforme al bene del figlio, ma – dopo quanto si è accertato in precedenza – rischia addirittura di apparire controproducente.

E. 9

Per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita, l'appellante censura come vessatorie le modalità stabilite dal Pretore. Ora, la disciplina del diritto di visita è lasciata al libero apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale esamina e valuta tutte le circostanze rilevanti. Nella fattispecie la regolamentazione fissata dal primo giudice appare prudente e adeguata. Essa risponde alla situazione attuale, considera le difficoltà iniziali dovute alla separazione tra padre e figlio, tiene conto del presumibile evolversi della situazione e tende a parare eventuali problemi che dovessero insorgere. Le modalità per

l'esercizio del diritto di visita suggerite dal perito cercano di conciliare la sicurezza dell'incontro con il benessere del ragazzo: la madre può scegliere una persona di sua fiducia, ma che gode anche della fiducia del figlio e del padre, la quale si possa "integrare" nei loro incontri in maniera tranquilla, senza causare traumi. L'esercizio del diritto di visita alla presenza di un accompagnatore, la designazione di un curatore che vigili con imparzialità e cognizione di causa, l'obbligo per quest'ultimo di presentare rapporti anche al giudice ove la regolamentazione non dovesse rispondere alle aspettative o la situazione dovesse evolvere sfavorevolmente, sono misure giuste e opportune, che rispondono agli imperativi di prudenza ed equilibrio dettati dalle contingenze. L'appello deve pertanto essere respinto e il giudizio impugnato confermato. II. Sull'appello del 21 settembre 1994

E. 10

L'emanazione della sentenza di merito rende senza oggetto la procedura cautelare, salvo per quanto attiene al giudizio sulle spese e le ripetibili, motivato in appresso. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 11

Gli oneri processuali dell'appello di merito seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellato diviene priva d'oggetto, potendo egli coprire le proprie spese legali grazie all'indennità per ripetibili che gli è assegnata con la sentenza odierna. Per quel che è del decreto cautelare, tenuto conto che la madre postulava la soppressione del diritto di visita con le stesse argomentazioni esposte nell'appello di merito, il gravame, a un esame meramente sommario, non avrebbe avuto migliori possibilità di successo. Spese e ripetibili seguono quindi la medesima sorte (art. 72 della Procedura civile federale, per analogia). Per questi motivi, viste sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello del 13 settembre 1996 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 50.– fr. 950.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili di appello. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è dichiarata priva d'oggetto. 4. L'appello del 28 ottobre 1994 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli. 5. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte di fr. 400.– per ripetibili di appello. 6. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente _____ La segretaria _____